

Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB)

REGOLAMENTO D'INDAGINE

L'Associazione Svizzera dei Banchieri emette il seguente Regolamento:

I. ASPETTI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Questo Regolamento regola la procedura di indagine, la posizione dell'Inquirente e quella della Banca interessata dall'indagine.

Art. 2 Scopo

La procedura d'indagine intende mettere in evidenza e presentare i fatti, in base ai quali è possibile accertare una infrazione della CDB o che possono condurre all'interruzione della procedura.

Art. 3 Proporzionalità

Gli atti di indagine dell'Inquirente possono interferire con i diritti della Banca interessata, nella misura giustificata dalla presunta gravità della infrazione della Convenzione.

Le indagini si devono limitare alla fattispecie concreta che sta alla base delle possibili infrazioni della CDB, oggetto degli accertamenti dell'Inquirente, o che è stata evidenziata nella denuncia. Una estensione delle indagini a eventuali ulteriori infrazioni della CDB, è ammessa solo nel caso in cui la fattispecie concreta fornisca elementi per un'indagine e permettesse di concludere in favore di ulteriori simili infrazioni della CDB.

Se la Banca interessata ritiene che l'atto di indagine violi il principio di proporzionalità, può rifiutare la collaborazione alla misura presa ed esporre le sue ragioni all'Inquirente. Se la Banca e l'Inquirente non trovano un accordo, decide il Presidente della Commissione di sorveglianza in merito alla legittimità dell'atto di indagine contestato.

Se dalla concreta fattispecie, emergono elementi che inducono a ritenere che la Banca ha commesso numerose infrazioni della CDB analoghe, l'Inquirente può limitarsi ad effettuare le indagini su singole fattispecie, e costituire gruppi di casistiche simili senza dover accertare e comprovare

ogni singola fattispecie individualmente. La Banca deve acconsentire espressamente alla costituzione di casistica raggruppata e ai risultati ottenuti con la metodologia applicata.

Durante la richiesta di informazioni a terze persone estranee alla Banca, occorre considerare gli interessi della Banca interessata (segreti commerciali).

Art. 4 Avvio della procedura di indagine

In caso di sospetto fondato di avvenute infrazioni della CDB, a seguito di accertamenti, di una denuncia della società di revisione, della FINMA o di un'altra autorità nazionale, l'Inquirente può avviare una procedura di indagine. Lo stesso vale in caso di autodenuncia da parte della Banca. L'avvio da parte dell'Inquirente di una procedura di indagine sulla base di una notizia riportata dai media, avviene solo se la notizia si basa su accertamenti approfonditi, dai quali si evincono direttamente informazioni chiare riguardo all'esistenza di infrazioni della CDB. L'Inquirente non entra nel merito di denunce private.

Ogni avvio delle indagini è condizionato dalla presenza di chiari elementi che inducono a ritenere che la Banca ha infranto la CDB nell'ambito di una o più relazioni d'affari con i propri clienti.

Art. 5 Comunicazioni sull'avvio di procedure d'indagine

L'Inquirente comunica per iscritto immediatamente alla Commissione di sorveglianza l'apertura di una procedura di indagine (data dell'avvio delle indagini, nome e succursale della Banca interessata e natura delle contestazioni).

Al contempo, l'Inquirente comunica alla Banca interessata l'avvio della procedura di indagine e la orienta in merito alle contestazioni mosse nei suoi confronti.

Art. 6 Abbandono della procedura di indagine

L'Inquirente è legittimato ad interrompere la procedura di indagine, se giunge alla conclusione che non ci sono infrazioni della CDB o che sono dati cumulativamente i seguenti presupposti:

- a) Si tratta di una o singole infrazioni di lieve entità della CDB (casi bagatella);
- b) La infrazione o le infrazioni della CDB possono essere sanate in tempo utile;
- c) la Banca riconosce la presenza di una o di alcune infrazioni della CDB, si impegna a colmare le lacune in tempo utile e si assume i costi dell'indagine;
- d) la Banca non ha ancora effettuato una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD e nessuna autorità penale svizzera ha avviato proprie indagini per riciclaggio di denaro.

Se in base alle risultanze delle indagini sono adempiuti questi presupposti, l'Inquirente impartisce alla Banca un congruo termine per colmare le lacune riscontrate nella fattispecie accertata. In casi giustificati, la Banca può chiedere una proroga del termine, che può essere concessa dall'Inquirente. Se la Banca non colma le lacune in tempo utile, la procedura di indagine è proseguita in base ai seguenti articoli.

Anche nei casi in cui i presupposti di cui alle lettere a), b) e c) sono adempiuti, ma le lacune non possono più essere colmate, in particolare a seguito della chiusura della relazione d'affari o perché divenuta senza contatto (averi non rivendicati), l'Inquirente può abbandonare la procedura.

Le decisioni di abbandono sono da trasmettere alla Banca e alla Commissione di sorveglianza debitamente motivate.

Art. 7 Coordinamento tra diversi Inquirenti

Se più Inquirenti o sostituti sono incaricati, gli stessi regolano tra di loro la distribuzione del carico di lavoro, tenendo conto delle competenze linguistiche.

In assenza di accordo, il Presidente della Commissione di sorveglianza decide in maniera risolutiva.

II. DIRITTI E DOVERI DELL'INQUIRENTE

Art. 8 Mezzi di prova

Nell'ambito di una procedura di indagine, l'Inquirente ha il diritto di avvalersi dei seguenti mezzi di prova:

- Rapporto scritto della Banca interessata
- Informazioni orali e scritte di collaboratori e organi della Banca interessata
- Documenti
- Rapporto dell'organo di revisione bancaria
- Informazioni orali o scritte di altre Banche o terzi, nella misura in cui la Banca interessata mancasse della conoscenza di tutti i fatti rilevanti
- Perizie di esperti
- Ispezione

Art. 9 Scelta dei mezzi di prova

L'Inquirente decide la natura e l'ordine della raccolta dei mezzi di prova.

Prima di richiedere il rapporto di revisione, la perizia di esperti, le informazioni di terzi estranei alla Banca, l'Inquirente deve informare la Banca interessata, che può opporsi alla misura presso la Commissione di sorveglianza entro il termine di 10 giorni.

Art. 10 Verbale

Durante la procedura di indagine, l'inquirente è obbligato ad aggiornare in maniera continuativa l'elenco degli atti.

Art. 11 Interrogatorio di collaboratori e Organi

- a) L'interrogatorio dei collaboratori e organi deve essere annunciato alla Banca interessata tempestivamente.
- b) L'interrogato ha il diritto di rispondere nella lingua in uso presso la sede della Banca.
- c) Prima dell'interrogatorio, l'Inquirente deve illustrare alla persona interrogata l'infrazione della CDB in discussione. L'interrogato ha la possibilità di prendere posizione in merito alle contestazioni, di fare aggiunte, dare spiegazioni e apportare correttivi.
- d) Le domande e le risposte sono da verbalizzare nei loro contenuti essenziali. Il verbale è firmato dall'Inquirente e dalla persona interrogata. Quest'ultima, ha il diritto di correggere le sue dichiarazioni fino alla firma. La firma può anche essere raccolta per corrispondenza.

Art. 12 I costi

L'Inquirente propone alla Commissione di sorveglianza l'attribuzione dei costi derivanti dalla procedura di indagine. La Commissione di sorveglianza delibera in merito, tenendo conto della sua decisione finale.

In caso di interruzione della procedura di indagine da parte dell'Inquirente, i costi derivanti dalla procedura di indagine sono di principio accollati alla Banca. Tuttavia, se non vi è infrazione della CDB e la Banca non ha dato adito all'indagine, i costi sono assunti dalla Associazione Svizzera dei Banchieri, che li compensa con i pagamenti delle pene convenzionali.

III. DIRITTI E DOVERI DELLA BANCA

Art. 13 Ricorso ad un'assistenza giuridica

La Banca interessata è legittimata ad incaricare in ogni tempo un avvocato. La Banca ha il diritto generale di partecipare agli atti di indagine.

Art. 14 Accesso agli atti e istanze probatorie

La Banca interessata ha in ogni momento il diritto di accesso agli atti e di inoltrare istanze probatorie.

Art. 15 Interrogatorio di terzi

La Banca interessata ha il diritto di partecipare alla raccolta di informazioni orali presso altre banche o terzi, di partecipare a interrogatori e di porre domande aggiuntive. La Banca ha il diritto di ricevere preventivamente una copia delle domande che saranno poste in forma scritta e può inoltrare domande aggiuntive.

Art. 16 Lingue

Tutti gli atti di procedura sono svolti a scelta della Banca in lingua tedesca, francese o italiana. Se la Banca non esprime una scelta, fa stato la lingua in uso presso la sede o la succursale della Banca interessata.

Gli allegati prodotti dalle parti nella procedura, sono ammessi in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. I documenti redatti in un'altra lingua sono da inoltrare, in caso di necessità, tradotti in una delle lingue ammesse.

Art. 17 Diritto a una discussione orale prima della formulazione delle richieste

Ogni Banca interessata può chiedere all'Inquirente un colloquio, prima dell'invio delle sue richieste alla Commissione di sorveglianza.

Art. 18 Obblighi di collaborazione

La Banca interessata è tenuta a collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti. In particolare, una volta comunicato dall'Inquirente l'avvio delle indagini, la Banca interessata deve custodire in maniera sicura la relativa documentazione e metterla a disposizione. Se durante l'assunzione dei mezzi di prova la documentazione richiesta dall'Inquirente non fosse più disponibile, la Banca interessata dovrà spiegarne i motivi.

La Banca interessata ha il diritto di rifiutare la sua collaborazione in atti di indagine concreti nei casi in cui, attraverso la collaborazione, dovesse esporre sé stessa, i suoi organi, collaboratori o parenti di collaboratori o organi, nonché impiegati al rischio di apertura di un procedimento penale.

Art. 19 Rispetto dei termini

La Banca interessata deve dare seguito nei termini impartiti alle richieste di assunzione dei mezzi di prova dell'Inquirente. Sono riservati gli art. 3 cpv. 3, Art. 9 cpv. 2 e Art. 18 cpv. 2.

IV. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 20 Conclusione delle indagini

L'inquirente comunica alla Banca interessata la conclusione della procedura di indagine. Se giunge al convincimento che le premesse per un abbandono ai sensi dell'art. 6 non sono date, l'Inquirente chiede alla Commissione di sorveglianza di proseguire con la procedura.

In linea di principio, la procedura di indagine deve essere conclusa in nove mesi dall'avvio. In caso contrario, l'Inquirente deve esporre alla Commissione di sorveglianza i motivi della procrastinazione della procedura.

Art. 21 Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020 e si applica a tutte le procedure pendenti a partire dalla sua entrata in vigore. Tutti gli atti di indagine effettuati fino alla data della sua entrata in vigore non devono essere ripetuti. Le risultanze di tali atti possono continuare ad essere considerate.

Basilea, 16 dicembre 2019

Associazione Svizzera dei Banchieri

Jörg Gasser
CEO

Frank Kilchenmann
Responsabile Compliance, Antiriciclaggio, Protezione
dei dati